

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La Fondazione ARTET onlus (d'ora in avanti "Fondazione ARTET") ai sensi dell'art. 3 ("Scopo") del proprio Statuto, persegue, tra le altre, le seguenti finalità:

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha come scopo lo svolgimento di attività nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nell'ambito del regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) n. 11), del D.lgs n.460/1997, DPR n.135/2003, sia direttamente ovvero affidando la stessa ad Università enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente. Inoltre la fondazione promuove lo scambio e la collaborazione scientifica tra ricercatori di diverse discipline quali la ematologia, oncologia, immunologia, biologia, farmacologia, biochimica e altre scienze cliniche e di base, interessati alla conoscenza e alla pratica della ricerca nel campo dell'emostasi e dei tumori, alle interazioni tra sistema emocoagulativo e malattia tumorale, alla patogenesi, diagnosi e terapia delle malattie trombotiche ed emorragiche.

La Fondazione ha altresì lo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria in favore dei pazienti fragili cronici, in particolare quelli sottoposti a terapie anticoagulanti/antitrombotiche e a trasfusioni di sangue ed emocomponenti, ed a sostenere le loro famiglie. A tale fine la Fondazione, attraverso collaborazioni con autorità sanitarie, con enti ospedalieri pubblici e privati e/o universitari, aiuterà i pazienti nell'attuare una corretta gestione della terapia, anche mediante la realizzazione di opuscoli informativi e divulgativi, e l'organizzazione di incontri medici-pazienti-famigliari; sosterrà e faciliterà i pazienti nelle attività connesse alla gestione della terapia delle malattie trombotiche ed emorragiche, anche mediante l'ausilio di mezzi tecnologici e informatici; organizzerà attività ricreative destinate ai pazienti; offrirà alle istituzioni locali una fattiva collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nello studio e nella formulazione di piani, programmi e provvedimenti riguardanti i pazienti cronico fragili, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle istituzioni, di società private e pubbliche; faciliterà gli scambi dell'informazione scientifica nel campo dell'anticoagulazione, anche mediante l'organizzazione e il patrocinio di convegni svolti occasionalmente; promuoverà le collaborazioni con organizzazioni di volontariato affini al fine di intraprendere azioni comuni nell'interesse dei pazienti fragili cronici.

La realizzazione di queste finalità è perseguita dalla Fondazione ARTET anche attraverso l'istituzione e l'erogazione di borse di studio e di addestramento alla ricerca, per il completamento della formazione e la realizzazione di ricerche in ambito biomedico e per l'avanzamento delle conoscenze nel settore delle malattie trombotiche ed emorragiche. Il presente Regolamento ne disciplina le modalità di assegnazione e successiva erogazione.

FONDAZIONE ARTET ONLUS

Via Angelo Mai, 10 - 24121 Bergamo
Info: +39 349 4009164
segreteria generale@fondazioneartet.it
fondazioneartet.it

Dona il tuo 5x1000
CF: 04288940168

ART. 2 - DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO

Le borse di studio, di cui al presente Regolamento, possono essere conferite a cittadini italiani o stranieri, in possesso dei requisiti previsti dai singoli bandi di selezione.

ART. 3 - FINANZIAMENTO DELLE BORSE

Le borse di studio sono finanziate con fondi propri della Fondazione ARTET ovvero con fondi derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni, nazionali, internazionali e sovranazionali ovvero a seguito di donazioni e atti di liberalità.

Tali fondi vengono iscritti nel bilancio della Fondazione ARTET.

ART. 4 - BANDO DI SELEZIONE

L'attivazione delle borse, la loro entità e la durata è autorizzata dal Direttore Scientifico direttamente o su richiesta del Responsabile Scientifico della ricerca/progetto.

Le borse di studio vengono conferite a seguito di bando di selezione, pubblicato per un periodo non inferiore a quindici giorni, sul sito internet della Fondazione ARTET: www.fondazioneartet.it

La Fondazione ARTET, fermo restando il suddetto obbligo di pubblicazione, si riserva la facoltà di provvedere ad ulteriori forme di pubblicità. Nel bando di selezione dovranno essere indicati (a valere come Contenuti minimi):

- a) le fonti di finanziamento della borsa;
- b) l'attività che sarà svolta dal borsista;
- c) il titolo del progetto/attività cui si riferisce la borsa;
- d) il nominativo del Responsabile Scientifico della ricerca/progetto;
- e) la struttura di ricerca presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
- f) l'ammontare della borsa;
- g) la durata della borsa;
- h) le modalità di nomina della Commissione Giudicatrice;
- i) i requisiti di ammissione;
- j) la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- k) le modalità di presentazione della domanda di ammissione e la documentazione da produrre a cura del candidato, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
- l) i criteri di selezione e assegnazione della borsa;
- m) le modalità di erogazione della borsa;
- n) le modalità di verifica dei risultati;
- o) l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato;
- p) l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
- q) l'indicazione delle sanzioni in caso di decadenza dal godimento della borsa.

FONDAZIONE ARTET ONLUS

Via Angelo Mai, 10 - 24121 Bergamo
Info: +39 349 4009164
segreteria generale@fondazioneartet.it
fondazioneartet.it

Dona il tuo 5x1000
CF: 04288940168

ART.5 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

A seguito della pubblicazione del bando di selezione, le domande di ammissione dovranno pervenire alla Direzione Scientifica della Fondazione ARTET con le modalità e i termini indicati nel bando stesso.

ART.6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è costituita da tre componenti effettivi più un componente supplente, scelti per lo più tra i ricercatori della Fondazione ed è nominata dal Direttore Scientifico.

Possono farne parte anche esperti di comprovata esperienza provenienti da Università ovvero da Enti pubblici e privati, anche stranieri, ovvero dall'Industria o dalle professioni.

La Commissione Giudicatrice è presieduta dal Responsabile Scientifico della ricerca/progetto.

Il Direttore Scientifico può presiedere qualunque commissione giudicatrice.

Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice sono svolte da personale amministrativo della Fondazione ARTET.

ART.7 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Le borse di studio sono assegnate mediante selezione, per titoli e colloquio.

La selezione consiste nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati e in un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività oggetto di studio e di ricerca specificata nel bando, nonché la conoscenza delle lingue straniere.

La valutazione dei titoli avviene prima del colloquio ed è fatta sulla base dei seguenti elementi (a valore esemplificativo):

- Il voto di laurea o di altri titoli universitari;
- Il possesso di altri titoli accademici scientifici;
- le pubblicazioni su riviste scientifiche;

Ad ognuno degli elementi verrà assegnato un valore ponderale minimo e massimo predeterminato ed espressamente indicato nel bando di selezione, così come pure il punteggio minimo e massimo riservato al colloquio.

Nel caso di candidati stranieri, il colloquio potrà svolgersi con modalità telematiche.

Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice è tenuta a redigere il verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, indicante i criteri di valutazione, i giudizi ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

La Commissione Giudicatrice formula, e successivamente pubblica con le stesse modalità previste per la pubblicazione del bando di selezione, la graduatoria finale dei soggetti partecipanti alla selezione stessa.

ART.8 - ASSEGNAZIONE DELLA BORSA

FONDAZIONE ARTET ONLUS

Via Angelo Mai, 10 - 24121 Bergamo

Info: +39 349 4009164

segreteria generale@fondazioneartet.it

fondazioneartet.it

Dona il tuo 5x1000
CF: 04288940168

Il conferimento delle borse di studio e di ricerca avviene sulla base della graduatoria di merito stilata dalla Commissione Giudicatrice ed approvata dal Direttore Scientifico.

Il provvedimento di approvazione di cui al precedente comma viene pubblicato sul sito internet della Fondazione ARTET: www.fondazioneartet.it.

Ai candidati dichiarati vincitori viene data comunicazione tramite mail. Il vincitore dovrà presentare, **a pena di decadenza**, la dichiarazione di accettazione della borsa, in originale firmato, seguita dall'impegno ad iniziare il programma di ricerca/progetto nei termini indicati nel bando di concorso.

ART.9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA

Le borse di studio sono erogate in rate mensili posticipate, previa dichiarazione da parte del Responsabile Scientifico della ricerca/progetto nei termini indicati nel bando di concorso.

ART.10 - COPERTURA ASSICURATIVA

Le borse di studio sono comprensive del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria contro gli infortuni che possano verificarsi durante il periodo di presenza, presso le strutture ove si svolgerà la ricerca nonché di missioni autorizzate dalla Fondazione ARTET, all'esterno di esse.

La polizza assicurativa di cui al precedente periodo avrà ad oggetto anche la responsabilità civile derivante dagli eventuali danni a persone e cose che il borsista dovesse provocare.

ART.11 - NATURA GIURIDICA DELLA BORSA

Le borse di studio sono assegnate per lo sviluppo di progetti di ricerca da svolgersi secondo le finalità perseguite dalla Fondazione ARTET e richiamate all'art.1 del presente regolamento.

Il godimento delle borse di studio e di ricerca di cui al presente Regolamento non configura un rapporto di lavoro subordinato, né con la Fondazione ARTET, né con l'Azienda/Ente erogatore del finanziamento, essendo finalizzato alla sola formazione dei giovani più promettenti.

Le borse di studio e di ricerca non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

L'importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall'art.50, lett. C) DPR n. 917/1986 TIUR.

ART.12 --- DIRITTI E DOVERI DEI BORSISTI

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi e le attrezzature a disposizione secondo i regolamenti vigenti nella struttura.

Il borsista è tenuto a svolgere la ricerca indicata nel bando di selezione, sotto la supervisione del Responsabile Scientifico della stessa.

Al termine della durata della borsa è tenuto inoltre a trasmettere al Responsabile Scientifico della ricerca/progetto una dettagliata relazione sull'attività scientifica svolta.

I borsisti sono tenuti inoltre ad osservare, le norme comportamentali e disciplinari previste dalla Fondazione ARTET in particolare tutto ciò che riguarda la prevenzione degli infortuni e la sicurezza

sul lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto e stabilito dal D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività di ricerca comporta un impegno all'interno della struttura ovvero all'esterno di essa (ove espressamente autorizzata) non inferiore a quello, rapportato ad un anno, indicato nei rispettivi bandi di selezione.

ART.13 - INTERRUZIONE, RINUNCIA E DECADENZA

Sono consentite eventuali interruzioni nel periodo di godimento della borsa fino a un massimo di trenta giorni lavorativi in un anno e sempre che le stesse siano suffragate da idonea motivazione. Ogni altro tipo di interruzione dell'attività di studio e di ricerca potrà comportare la decadenza dal godimento della borsa.

Il borsista che interrompa l'attività di ricerca in programma senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla, o che, pur avendo accettato la borsa, ritardino l'inizio dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore, debitamente comprovati. Decadono dal diritto alla borsa, inoltre, coloro che nell'autocertificazione abbiano falsamente dichiarato di essere immuni da precedenti penali per reati dolosi, pur avendo riportato condanne gravi oppure coloro che anche con sentenza di primo grado, siano stati condannati per reato doloso di particolare allarme sociale.

In ogni caso sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza o rinuncia.

Il titolare della borsa che intenda rinunciare, è tenuto a darne comunicazione al Direttore Scientifico e al Responsabile Scientifico della ricerca/progetto.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento e del bando di selezione comporterà l'immediata decadenza dal godimento della borsa da parte residuale con l'eventuale restituzione, laddove ne sussistano i presupposti, della somma fino ad allora percepita.

ART.14 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

I risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà di Fondazione ARTET. Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse, deve preventivamente essere autorizzate dal Direttore Scientifico di Fondazione ARTET.

Il borsista si impegna espressamente, per tutta la durata del rapporto e sino alla decorrenza di dieci anni della cessazione dello stesso, a non divulgare, a non far uso e a non consentire l'uso a terzi di materiale, dati, documenti e/o informazioni relativi alla Fondazione ARTET, dei quali sia venuto in possesso in ragione della sua attività di borsista presso la Fondazione ARTET e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'attività, alle procedure, alla struttura, alle soluzioni tecniche, ai materiali, ai progetti, ai ritrovati e ad ogni altra informazione o dato a questi assimilabili.

Alla cessazione della sua attività riconsegnerà tutta la strumentazione e la documentazione eventualmente a sue mani, con espresso divieto di mantenerne o produrne copia senza esplicita autorizzazione.

ART.15 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dal bando di selezione si applicano le norme di leggi regolamentari vigenti in materia.